



Dott.ssa Carmela PALUMBO

Capo Dipartimento per il sistema  
educativo di istruzione e  
formazione

Pec [dpit@postacert.istruzione.it](mailto:dpit@postacert.istruzione.it)

**OGGETTO:** richiesta chiarimenti in merito alla valutazione di titoli di servizio di cui alla lettera B.2) della Tabella allegata al Decreto Ministeriale n. 138 del 3 agosto 2017 recante il "Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

La scrivente O.S. dando seguito alle diverse richieste di chiarimenti, provenienti dai partecipanti al concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, in merito alla valutazione del titolo di servizio di cui alla lettera B.2) della Tabella di cui in oggetto, ritiene necessario un chiarimento da parte del MIUR sui titoli ricadenti nell'area definita dalla disposizione di cui si tratta la quale recita che *"Per ogni anno scolastico di servizio prestato come collaboratore del capo d'istituto, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. h) del D.lgs. n. 297/1994, come collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001" sono assegnati punti 1,75 per anno per un massimo di 6 anni"*.

A parere della Scrivente sono state suggerite ai candidati delle letture interpretative non conformi alle previsioni attualmente in vigore facendo ricadere all'interno dei titoli valutabili qualsiasi collaborazione prestata al dirigente, a prescindere dal tipo di funzione delegata superando i limiti che discendono dalle disposizioni richiamate dalla lettera B.2) della Tabella: infatti, ai sensi dell'art. 25, comma 5, D.LGS. 165/2001, le funzioni oggetto di delega, che comporterebbero una collaborazione valutabile ai fini del concorso in questione, sono esclusivamente quelle "organizzative e amministrative"; pertanto, a titolo di esempio, rimarrebbe esclusa la possibilità di farvi ricadere l'attività di coordinatore di classe sia pure giustificata da una delega del dirigente stesso.

Inoltre, a rafforzare tale interpretazione soccorre anche l'articolo 34 del CCNL Scuola del 2006/2009, attualmente in vigore per il rinvio operato dal CCNL "Istruzione e Ricerca" 2016/2018,



che limita a due il numero dei collaboratori del dirigente scolastico che lo stesso potrà liberamente individuare e delegare, ex art. 25, comma 5, D.LGS. 165/2001.

Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione civile con sentenza n. 13801 del 31/05/2017 chiarendo che la lettura delle disposizioni di legge e di contratto sopra richiamate evidenzia una parziale sovrapposizione di precetti nella materia degli “incarichi di collaborazione”, che impone opzioni interpretative idonee a ricostruirli in termini di coerenza con il complesso sistema di ripartizione delle competenze in materia scolastica tra Collegio dei docenti e dirigente scolastico.

Gli incarichi di collaborazione attribuiti dal Capo di istituto nell’esercizio delle proprie prerogative sono connessi ai compiti propri della funzione direttiva di gestione amministrativa e organizzativa, propria del delegante, e non anche quelli riferibili alla materia del coordinamento dell’attività didattica e formativa, attività proprie del Collegio dei docenti.

Alla luce di quanto sopra brevemente esposto al fine di prevenire eventuali contenziosi sulla valutazione dei titoli si ritiene opportuno e necessario provvedere con un chiarimento ufficiale al fine di consentire alla Commissione d’esame di procedere alla corretta valutazione dei titoli in vista della compilazione della graduatoria provvisoria, consentendo eventualmente ai candidati di provvedere con lo strumento del reclamo alle segnalazioni di eventuali dichiarazioni irregolari consentendo la correzione dei punteggi prima delle compilazione delle graduatorie definitive.

Certi di instaurare un dialogo costruttivo, si porgono distinti saluti.

*Palermo, 16 luglio 2019*

Il Presidente Nazionale Udir

*Prof. Marcello Pacifico*